

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA BELLA, VENTURINI, POCHETTI, ZAGARI, VETERE,
ORLANDO, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, QUERCI**

Presentata il 29 marzo 1973

Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo

ONOREVOLI COLLEGHI! — A due anni dal disastroso terremoto del 6 gennaio 1971, i problemi fondamentali aperti dal sisma a Tuscania e ad Arlena di Castro, sono ben lungi dall'essere risolti. È vero che, in gran parte, a Tuscania e ad Arlena sono state ripristinate le reti idriche, la viabilità, le reti elettriche, ricostruite le chiese, ripristinati qualche centinaio di alloggi di quelli meno danneggiati, costruiti e consegnati soltanto 78 appartamenti a Tuscania e una ventina ad Arlena, del resto in gran parte programmati prima della calamità, ma è pur vero che persistono ancora 302 baracche che ospitano 1107 persone mentre altre mille si « arrangiano » in scantinati, magazzini, casolari di campagna senza acqua e senza luce, e in altri alloggi impropri, nella promiscuità di più nuclei familiari. Il centro storico di Tuscania è ancora un cumulo di macerie, qua e là puntellate per impedire ulteriori crolli, preda delle erbacce che vi crescono abbondanti e soggette ad ulteriore rovina per effetto degli agenti atmosferici.

Delle 1108 abitazioni andate distrutte, o comunque rese inabitabili dal sisma, nel centro storico di Tuscania, solo 102, da pochi mesi sono state riabitate. Non un negozio, se si fa eccezione di una trattoria, né una bottega artigiana sono stati riaperti.

I nuovi alloggi GESCAL, nel numero di 300, che secondo le enunciazioni dovevano essere pronti a Tuscania nel marzo 1973, sono ad uno stadio tale che si può prevedere la loro ultimazione tra un anno ad essere molto ottimisti.

In conseguenza della lentezza con la quale procede la ricostruzione, nella sola Tuscania, oltre 1.500 persone, quasi un quinto della popolazione ivi residente prima del disastro, ha abbandonato la cittadina, forse per sempre, e decine di ditte commerciali e artigiane non hanno ripreso la loro attività!

Se Tuscania piange, Arlena di Castro non ride. Anche qui nessuno, come a Tuscania, ha avuto il contributo per la ricostruzione degli alloggi lesionati. Per giunta si verifica un

assurdo fiscalismo da parte del genio civile di Viterbo che decurta del 70-80 per cento le somme richieste, sulla base delle perizie tecniche presentate dai sinistrati; dopo la drastica riduzione, agli sventurati rimane sì e no quanto basta per riacconciare un tetto! Come se non bastasse, dopo due anni di istruttoria, la quasi totalità delle domande di contributo presentate dai terremotati dei due comuni sono state respinte perché « le date di presentazione delle domande e dei computi metrici estimativi a corredo, non sono contestuali ». Quindi, bisogna ricominciare daccapo: ripagare i progettisti, aggiornare le spese alla lievitazione dei prezzi, e... aspettare!

Si sono verificati, anche in occasione di questo terremoto, gli immancabili conflitti di competenza tra Ministeri e Regione, tra comuni e amministrazione dei lavori pubblici. Ad esempio non si sa a chi compete la costruzione della rete fognante nel nuovo quartiere in programma. Oltre 5 miliardi di lire dei finanziamenti previsti dal decreto e dalla legge di conversione nel 1971 restano congelati se non addirittura perenti per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, mentre l'ufficio di collocamento registra decine e decine di disoccupati, in un paese tutto da ricostruire!

I ritardi e le inadempienze riguardano anche la burocrazia ministeriale: ad esempio, l'articolo 37-ter del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge, con modifiche, 26 maggio 1971, n. 288, prevedeva la costituzione di un fondo speciale di lire 200 milioni presso l'IMI, « al fine di provvedere al pagamento degli interessi per crediti inerenti all'avvio di attività economiche, con prioritario riferimento all'occupazione », ma le poche imprese, che si sono indebitate fiduciose di poter attingere al fondo, si vedono respinte le domande... perché il fondo, dopo due anni, non è stato ancora costituito!

La ricerca delle ragioni di cotanto ritardo ci porta a constatare che esse risiedono, innanzitutto, nella farraginosità della macchina burocratica dello Stato, incapace strutturalmente di affrontare con dinamismo il problema; macchina che non ha digerito, non tollera, e quindi non accetta, il passaggio dei poteri e delle competenze dallo Stato alla Regione che pure è stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Si aggiunga l'assoluta insufficienza del personale addetto al genio civile di Viterbo (rimasto con lo stesso organico di prima del terremoto, con la conseguenza di ritardi intollerabili sugli altri

compiti e danno di enti locali, cooperative e privati che vedono tirare in lungo le loro pratiche, quando non perdono importanti finanziamenti) e il quadro è completo.

Fra le ragioni di fondo del ritardo nella ricostruzione vi è la complessità della documentazione che si richiede per ottenere i contributi alla ricostruzione: titoli di proprietà di difficile acquisizione per gli innumerevoli passaggi ereditari, mai registrati da secoli; le perizie, le controperizie, le supervisioni, le registrazioni; gli appaltatori che non si trovano perché non sanno se e quando lo Stato verserà loro i contributi previsti dalla legge.

Tra le più grosse difficoltà che impediscono il sollecito procedere della ricostruzione del centro storico, vi è quella del piano, approvato dopo l'entrata in vigore del decreto, che con il decreto contrasta. Esso è stato concepito, non come un semplice piano di ricostruzione degli alloggi distrutti, ma atto a ripristinare e restituire al patrimonio culturale del Paese un bene nel pieno dei suoi valori storico-architettonici. Di conseguenza non tutto verrà ricostruito, non tutto lo sarà alla stessa maniera. Questa encomiabile visione culturale della ricostruzione del centro storico obbliga a ripristini, a restauri, alla eliminazione di superfetazioni inconciliabili e in contrasto con il contesto ambientale, alla riapertura e ripristino di antiche strade, all'isolamento di edifici di particolare valore architettonico. Una visione ampia e valida, unanimemente accettata, ma che rende la ricostruzione più complessa. Per soddisfare queste giuste esigenze culturali il centro storico è stato diviso in 84 comparti non ricostruibili, con i criteri che si è detto, se non nella loro intierezza, con la conseguenza che a tutt'oggi non una pratica di ricostruzione di comparto ad opera di privati è stata finanziata e non un decreto di concessione di contributo è stato sinora emesso. Infatti, come è possibile mettere d'accordo centinaia di proprietari di ogni comparto? Vi sono le resistenze, individuali e collettive, alle demolizioni, ai restauri, ai ripristini. L'esperienza di questi due anni insegna che se non si adottano nuovi provvedimenti, capaci di accelerare la ricostruzione, avremo, forse fra dieci anni il centro storico ricostruito, ma completamente disabitato, quindi inutile se non come eloquente testimonianza della incapacità dello Stato e dei suoi organi a far fronte a situazioni eccezionali con strumenti eccezionali.

Per tutte queste ragioni, e per altre che vedremo nella illustrazione degli articoli, si appalesa necessaria la revisione e l'integrazione del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119

e della legge di conversione 26 maggio 1971, n. 288, provvedimenti per altro in gran parte rimasti inoperanti. A questo fine tende la presente proposta di legge che tiene conto delle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali interessate, dalle popolazioni, dai sindacati, dalle forze politiche, dagli uffici pubblici, nonché dei risultati delle nostre esperienze e osservazioni dirette che abbiamo fatto sul posto.

Le caratteristiche fondamentali della nostra proposta di legge consistono:

1) in un ulteriore finanziamento per complessivi 12.070 milioni di lire. Ulteriore finanziamento che tiene conto della svalutazione monetaria verificatasi in questi ultimi due anni e del fatto che con il passar del tempo i danni si sono notevolmente aggravati, mentre i criteri di ricostruzione del centro storico, così come emergono dal piano, esigono una spesa di molto maggiore di quella in un primo tempo prevista;

2) nel prevedere a totale carico dello Stato la spesa di ricostruzione del centro storico. Dalla innovazione lo Stato ne ritarrà una economia e di denaro e di tempo, in quanto procederà alla realizzazione del piano senza le pastoie delle migliaia di pratiche individuali, senza la algebrica contabilità della divisione millesimale delle somme eccedenti i contributi ora previsti in modo differenziato, nell'affidare senza indugi la ricostruzione degli 84 comparti a singole imprese che avranno a che fare con un solo contraente e non con centinaia di piccoli proprietari;

3) nel trasferimento delle competenze e degli stanziamenti alla Regione Lazio che sarà, d'ora in avanti la sola responsabile di fronte alla popolazione dell'andamento della ricostruzione;

4) nell'aumento del personale tecnico adetto alla ricostruzione per accelerarla e per permettere al Genio civile di Viterbo di assolvere agli altri compiti istituzionali;

5) nello snellimento e acceleramento delle procedure per l'avvio dei lavori, il versamento degli anticipi, e le documentazioni a corredo delle pratiche.

Passiamo ora alla illustrazione dei singoli articoli.

Articolo 1. — Con questo articolo si trasferiscono tutte le competenze e le somme stanziare con il decreto 119 e con la presente legge alla Regione Lazio. La norma mira a risolvere una volta per tutte i conflitti di competenza tra Regione e Stato sulla retta interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica

di trasferimento delle competenze alle Regioni. Il trasferimento totale avrà come conseguenza positiva l'acceleramento della ricostruzione e di responsabilizzare direttamente la Regione e i comuni interessati; comuni che dalle Regioni potranno ottenere opportune deleghe per partecipare direttamente all'opera di ricostruzione.

Articolo 2. — La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei nuovi insediamenti e nelle zone industriali e artigiane non è esplicitamente prevista a totale carico dello Stato: con l'articolo 2 della nostra proposta si vuole evitare la possibile interpretazione restrittiva da parte della pubblica amministrazione e degli organi di controllo.

Articolo 3. — Nell'articolo 5 del decreto 119, che si viene a sostituire, non era contemplato il restauro, che costituisce un fondamento del piano di ricostruzione del centro storico di Toscana, elaborato dalla sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche ed approvato dopo l'entrata in vigore del decreto e della legge di conversione. La nuova dizione pertanto eviterà ogni contesa interpretativa e ogni possibile vertenza in sede di contabilizzazione e controllo della spesa.

Articolo 4. — A modifica di quanto stabilito dal decreto e dalla legge di conversione, per le ragioni specificate in premessa, la spesa per la ricostruzione del centro storico di Toscana viene addossata interamente allo Stato. La norma, oltretutto, accelerando la ricostruzione provocherà un sollecito ripopolamento del centro storico. Nell'articolo si vengono a precisare, dettagliandole, le spese che fanno carico alla finanza pubblica per la realizzazione del predetto piano; si modifica la lettera b) dell'articolo 4 e si abroga il secondo comma dell'articolo 6 del decreto 119 che prevedono contributi a favore dei proprietari di edifici da riattare, contributi che oramai si appalesano inutili per il centro storico dato che la ricostruzione stessa viene prevista a totale carico dello Stato mentre rimangono per gli edifici fuori del piano.

Articolo 5. — Con questo articolo, al fine di superare ogni ritardo e dato che la ricostruzione del centro storico riveste interesse pubblico generale e viene effettuata a totale spesa dello Stato, si autorizza la Regione a procedere alla ricostruzione senza il consenso dei singoli proprietari.

Articolo 6. — L'articolo mira ad accelerare l'esecuzione dei lavori di ricostruzione quale esigenza fondamentale per impedire l'ulteriore degradazione economica e arrestare lo spopolamento in atto. Lo scopo lo si raggiunge derogando dalle norme generali, permettendo l'immediato inizio dei lavori ed il pagamento delle anticipazioni previste nel decreto 119.

Articolo 7. — Con la norma che si propone si vuole porre fine alla obiezione sollevata dalla Corte dei conti che ha respinto migliaia di domande di contributo perché le date delle perizie a corredo non erano contestuali alle domande stesse; si prorogano ulteriormente i termini in considerazione che dopo il consolidamento dei fabbricati, operati dal Genio civile in base alla legge sul pronto intervento, i singoli sinistrati devono provvedere a compilare le perizie e i computi metrici delle opere di completamento quali gli intonaci, le tinteggiature, i pavimenti, le soffittature, eccetera. Giova considerare, inoltre, che la scarsità dei tecnici reperibili *in loco* impone tempi lunghi per ottenere gli elaborati commissionati.

Articolo 8. — Si vuole evitare che l'opposizione interessata o la negligenza di una parte dei proprietari, renda inapplicabile la norma dell'affidamento della ricostruzione degli edifici agli enti autorizzati, contemplata all'articolo 7 del decreto 119 sostituito con la legge di conversione.

Articolo 9. — Si verifica che la quasi totalità dei terremotati non è in grado di affrontare la somma necessaria da aggiungere al contributo dello Stato; ciò praticamente impedisce, in gran parte, la ricostruzione stessa. La norma, prevedendo l'anticipazione da parte dello Stato, ovvia l'inconveniente, accelera la ricostruzione. Lo Stato recupera la somma anticipata in dieci rate annuali garantendosi con ipoteca legale.

Articolo 10. — Si ripara con questo articolo ad una discriminazione contenuta nell'articolo 8 del decreto 119 ove ai proprietari di immobili, ubicati nel centro storico, da demolire o che comunque non possono essere ricostruiti, si rimborsa il solo valore dell'area da espropriare o, in alternativa, si concede l'assegnazione di altra area nel piano di zona. Il trattamento, quindi, è peggiore di quello riservato ai proprietari di immobili che invece vengono ricostruiti in sito. L'articolo rimedia

all'incongruenza e pone i due soggetti sullo stesso piano ugualitario.

Articolo 11. — Contemplando il piano di ricostruzione del centro storico la rimozione di superfetazioni o di parti di edificio che secondo il piano di ricostruzione contrastino con il giusto criterio di ridare all'ambiente una sua peculiare fisionomia urbanistica, si detta l'articolo in questione quale misura equa di indennizzo ai terremotati chiamati a sacrificare parte della loro proprietà per permettere la realizzazione del disegno urbanistico che mira a restituire il centro storico di Tuscania al patrimonio culturale nazionale.

Articolo 12. — Il piano di ricostruzione, redatto dalla sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con la collaborazione di esperti esterni ha incontrato, per i criteri cui è ispirato, l'unanime consenso. Ma procedendo nella ricostruzione, sorgono nuovi problemi di recupero di valori architettonici, di restauri funzionali, di valorizzazione di ambienti, prospettive e singoli reperti. Tutto questo rende indispensabile l'ulteriore collaborazione degli esperti che hanno atteso alla stesura del piano per ottenere che il disegno originario sia fedelmente attuato. Con l'articolo in questione si vuole assicurare l'ulteriore qualificato apporto di tali professionisti.

Articolo 13. — Con questo articolo si vuole ovviare alla deficienza numerica di personale a disposizione del Genio civile di Viterbo, deficienza che se non viene rapidamente risolta, prolungherà l'opera di ricostruzione di anni, con un costo sociale ed economico incalcolabile.

Inoltre, giova osservare che la mole straordinaria di lavoro che il terremoto ha riversato su quell'ufficio rende difficile seguire ed espletare i numerosi e spesso delicati normali compiti d'istituto nel restante territorio della provincia. L'assunzione di personale provvisorio che si propone e l'autorizzazione al pagamento delle ore straordinarie effettivamente prestate in deroga alla legge (deroga, peraltro già ammessa per casi consimili) — rappresentano misure atte a porre fine agli inconvenienti con vantaggio, oltretutto, anche economico e soddisfazione delle popolazioni interessate. Il finanziamento di questo articolo lo si prevede in lire 300 milioni da ripartirsi, in ragione di 100 milioni l'anno, negli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975.

Articolo 14. — Si tratta dell'ulteriore finanziamento dell'articolo 15 del decreto 119 per la realizzazione delle opere e la copertura delle spese indicate negli articoli dal 4 al 14 del decreto stesso: opere pubbliche ed abitati, interventi per la ricostruzione.

Articolo 15. — Il ricorso al pronto intervento previsto dall'articolo 15 del decreto 119, con un finanziamento di 2 miliardi di lire diede un contributo notevole ad un primo consolidamento degli alloggi parzialmente colpiti e al ripristino dei servizi pubblici essenziali. Sta di fatto che gli unici alloggi ripristinati nel centro storico di Tuscania, a due anni di distanza dal disastroso terremoto, lo sono stati proprio per merito del « pronto intervento » che derogando dalle « normali » pastoie burocratiche permette una dinamica utilizzazione dei mezzi finanziari. Purtroppo, l'approvazione del piano di ricostruzione, per il meccanismo previsto dall'articolo 16 del decreto e l'esaurimento del finanziamento, interruppe quella veloce ricostruzione d'assalto. Dall'interruzione fu danneggiata soprattutto Arlena Di Castro i cui edifici trovansi tuttora in pericolosa situazione di staticità così come li lasciò il sisma del 1971. Si prevede quindi lo stanziamento ulteriore di un miliardo per permettere la rapida abitabilità di altre centinaia di alloggi.

Articolo 16. — La modificazione che si propone mira ad evitare le possibili interpretazioni restrittive sul significato e l'estensione della definizione di « lavoratori »; sostituendo questa dizione con la dizione « terremotati », ogni possibile equivoco decade.

Articolo 17. — Con il secondo comma dell'articolo 25 del decreto 119 si disponeva la sospensione della riscossione dei ruoli esattoriali, concernenti i contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ed ENAOLI, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. La sospensione disposta per le rate del mese di febbraio ed aprile venne poi recuperata, come disponeva il comma, con la rata di dicembre. In considerazione che le condizioni delle imprese artigiane e commerciali, anche a causa della lentezza con la quale procede la ricostruzione, versano ancora in una situazione difficile, si propone la trasformazione della sospensione in esonero e la conseguente restituzione delle somme pagate ai beneficiari. Con lo stesso articolo e per gli stessi motivi, si propone di estendere l'esonero dal pagamento delle rate per l'assicurazione

invalidità e vecchiaia, malattie e ENAOLI, disposto dallo stesso articolo 25 del decreto, secondo capoverso del secondo comma, a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali e dei loro familiari stabilito per le rate di febbraio ed aprile, all'intera annata 1971 che fu la più dura per i terremotati.

Articolo 18. — Con l'articolo 26 del decreto 119, si prevedeva un sussidio di 500 mila lire alle imprese commerciali, artigianali e della piccola industria. Purtroppo lo stanziamento di lire 180 milioni non fu sufficiente a soddisfare tutti gli aventi diritto, cosicché molti sono rimasti privi del contributo. Con la proposta di rifinanziamento si vuole riparare all'inconveniente e ad estendere il diritto al sussidio anche alle imprese agricole, dimenticate nel primo provvedimento.

Articolo 19. — Con questo articolo si stabilisce il diritto al sussidio per ciascuno degli stabilimenti, magazzini, cantieri, eccetera, ossia per ogni unità economica, appartenente alla stessa impresa danneggiata dal terremoto, con il limite massimo di due sussidi. Con il secondo comma si stabilisce che il sussidio è dovuto anche a quelle imprese che pur non avendo riportato danni strutturali agli impianti, ai mobili e agli immobili, hanno tuttavia cessato o ridotto l'attività in conseguenza del terremoto.

Articolo 20. — Si prorogano i termini di presentazione delle domande per ottenere il sussidio di cui all'articolo 26 del decreto 119 per dare modo di usufruirne ai nuovi ammessi e in considerazione dell'innovazione introdotta con il secondo comma dell'articolo precedente, oltre che per il fatto che alcuni titolari di impresa non presentarono domanda nei termini. Con l'ultimo comma si vuole evitare che imprese non risultanti iscritte negli albi camerali siano, per questo solo fatto, escluse, come è già avvenuto, dal beneficio.

Articolo 21. — Si propone di prorogare il periodo di ammortamento dei mutui a credito agevolato, da dieci a quindici anni, per incoraggiare con un ammortamento a più largo respiro l'accesso al credito in considerazione che, a due anni di distanza, pochi vi hanno fatto ricorso proprio per l'onerosità delle rate di ammortamento non sopportabile dalla economia delle aziende locali, già gracile prima del terremoto, che ha bisogno di sostegno per resistere e svilupparsi.

Articolo 22. — Si riaprono i termini per la presentazione delle domande per i mutui agevolati in conseguenza delle innovazioni introdotte con l'articolo precedente.

Articolo 23. — La situazione delle due amministrazioni comunali permane assai difficile a cagione dei più gravosi compiti che impone loro la situazione del dopoterremoto. Si ritiene quindi opportuno integrare ulteriormente i loro bilanci senza condizionamento alcuno alle minori entrate. L'integrazione per gli anni 1973, 1974 e 1975 è stata oggetto di due ordini del giorno presentati alla Camera e al Senato, accolti dal Governo.

Articolo 24. — In conseguenza del perdurare e dell'aggravarsi della situazione economica dei centri terremotati del Viterbese, si propone di estendere da 5 anni, già previsti dal decreto, a 10 anni l'esonero dal pagamento delle imposte. Inoltre si vuole riparare ad una svista del legislatore: quando concesse l'esclusione quinquennale a tutte le categorie dimenticò i professionisti, invero di numero assai scarso.

Articolo 25. — L'articolo vuole estendere l'esenzione dall'IGE, prevista dall'articolo 37 del decreto 119, agli acquisti di merci e di prodotti necessari al ripristino delle scorte distrutte e alle relative addizionali. Inoltre, chiarisce che con la sopravvenuta abolizione dell'IGE e l'entrata in vigore dell'IVA l'esenzione si trasferisce a questa nuova imposta per tutte le merci acquistate dai cittadini dei due comuni, quale ulteriore contributo alla ripresa economica.

Articolo 26. — Si estende l'esenzione dalla imposta generale sull'entrata già disposta nel decreto n. 119 comprendendovi le relative addizionali e i materiali necessari al ripristino delle scorte andate distrutte.

Articolo 27. — L'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto n. 119 prevede la dichiarazione del sindaco per dimostrare la qualifica di residente in Tuscania e di danneggiato dal terremoto. Dato che i benefici previsti dal decreto si applicano anche a sinistrati di altri comuni, appare ovvio correggere la primitiva dizione significando che tali certificazioni sono rilasciate dai sindaci dei rispettivi comuni di applicazione delle provvidenze.

Articolo 28. — Con questo articolo si affronta il problema della certificazione attestante i

titoli di proprietà sostituendoli con dichiarazioni notarili, onde rendere possibile e spedita la presentazione della documentazione richiesta a corredo delle domande di contributo per la ricostruzione di immobili di proprietà privata o per ottenere la riconsegna degli alloggi ricostruiti a totale carico dello Stato.

Articolo 29. — Mira a regolarizzare, una volta per tutte, la situazione catastale delle proprietà dimostrate con l'atto di cui all'articolo precedente.

Articolo 30. — Si vuole precisare che il fondo di 200 milioni, costituito con l'articolo 37-ter del decreto 119, deve servire non solo all'avvio, ma anche allo sviluppo delle attività economiche e che per « attività economiche » devono intendersi non solo le attività industriali ma anche quelle commerciali, artigiane e turistico-alberghiere, onde evitare applicazioni restrittive da parte dell'IMI e degli organi di controllo sull'applicazione della norma.

Articolo 31. — In considerazione che la ricostruzione dei due centri viterbesi è ancora tutta da compiere e che, purtroppo, la sua realizzazione comporterà non meno di un triennio, si chiede di estendere la dispensa dal servizio militare di leva, per essere impiegati nei lavori di ricostruzione, già disposta con legge 20 dicembre 1971, n. 1155, ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974 e 1975. Inoltre, per dare modo ai comuni di Tuscania e Arlena di Castro di organizzare l'utilizzazione dei giovani dispensati ed assolvere ai compiti che il decreto del Presidente del Consiglio affida loro, si chiede la costituzione di un fondo di 100 milioni di lire. Spesa che non costituisce nuovo onere per lo Stato in quanto ampiamente coperta dalla economia che si realizza con l'esonero dei 150 giovani.

Articolo 32. — Provvede ad indicare la copertura finanziaria della spesa ammontante a lire 12.070 milioni complessiva, indicata nel fondo globale della previsione 1973 per lire 1.090 milioni; in lire 100 milioni dal bilancio della difesa per la costituzione del fondo di cui all'articolo 31 (lire 25 milioni dal capitolo 1517, « stipendi e altri impegni fissi ai sottufficiali — paghe ai militari di truppa — premi di ferma, riafferma e congedamento »; lire 25 milioni al capitolo 1521, « indennità, soprassoldi ed assegni vari ai sottufficiali e

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

militari di truppa»; lire 25 milioni al capitolo 1702, « interventi assistenziali a favore del personale militare in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie »; lire 25

milioni al capitolo 2704, « assistenza morale e benessere del personale militare »).

La spesa complessiva si riassume nella seguente tabella:

Articoli	DESTINAZIONE	Esercizi			TOTALE
		1973	1974	1975	
12	Ulteriore utilizzazione dei tecnici autori del piano di ricostruzione	30	30	30	90
13	Assunzione di nuovo personale	100	100	100	300
14	Rifinanziamento dell'articolo 15 del decreto-legge n. 119	—	5.000	5.000	10.000
15	Pronto intervento	500	500	—	1.000
17	Fiscalizzazione degli oneri sociali	200	—	—	200
18	Sussidio alle imprese	200	—	—	200
23	Integrazione bilanci comunali	60	60	60	180
31	Fondo per il servizio civile	100	—	—	100
	TOTALI	1.190	5.690	5.190	12.070

Onorevoli colleghi, il disastroso terremoto del 6 febbraio 1971, è costato alle popolazioni di Toscana e di Arlena di Castro 31 morti, 172 feriti, 1.500 abitazioni distrutte o comunque rese inabitabili, oltre 5.000 persone senza tetto e 2 anni di sofferenze materiali e morali. Il 13 marzo, poche settimane dopo il secondo anniversario del tragico evento, alcune migliaia di terremotati dei due centri viterbesi sono convenuti a Roma ed hanno manifestato democraticamente e civilmente il loro malcontento nella capitale d'Italia come già avevano fatto con un'assemblea imponente di popolo e in un corteo a Toscana. Hanno illustrato ai gruppi parlamentari della Camera e del Senato la realtà della loro situazione (a noi ben cognita per averla verificata di persona sul posto) che contrasta in modo assoluto con gli articoli di certa stampa e le trasmissioni

della RAI-TV: il centro storico è un deserto di rovine, non un cantiere è in funzione; le baracche stanno andando in pezzi; migliaia di persone continuano a vivere in alloggi di fortuna ancora peggiori delle baracche; altre migliaia di persone hanno abbandonato il loro paese; decine di imprese artigiane e commerciali hanno rinunciato a riprendere la loro attività; la costruzione delle nuove abitazioni GESCAL procede con lentezza esasperante.

Ogni ritardo ulteriore aggraverà vieppiù la situazione accelerando il disfacimento socio-economico di questa zona con influenza deleteria sull'intera depressa provincia viterbese. Con questa proposta di legge riteniamo di rispondere positivamente alle attese e alle speranze dei terremotati, confidiamo quindi nel vostro consenso e nel vostro contributo per migliorarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli stanziamenti e le competenze relative alla applicazione del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, e della presente legge, qualora non rientranti nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite alla Regione Lazio.

ART. 2.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previste alla lettera e) dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, saranno eseguite, oltre che nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinati alle famiglie rimaste senza tetto, anche nelle zone d'insediamento per attività industriali e artigiane previste nei piani regolatori e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso dell'articolo 4 citato.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione di un piano per la riparazione, la ricostruzione e il restauro del centro storico di Tuscania e per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali ».

ART. 4.

All'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, è aggiunto il seguente comma:

« La ricostruzione, riattamento, consolidamento e restauro degli immobili, a qualunque uso destinati, ancorché di proprietà privata, ubicati nel centro storico, nonché le espropriazioni, le demolizioni totali o parziali dei fab-

bricati, previste nel piano, lo sgombero dei materiali, il risanamento igienico e tecnico-funzionale, con le connesse trasformazioni, le modifiche di ordine architettonico, la ristrutturazione urbanistico-edilizia, in particolare gli interventi sulla viabilità e sulle aree verdi in tutte le zone comprese tra il sistema di viabilità extra mura castellane e la cinta delle mura stesse e nell'interno del centro storico, la riorganizzazione e realizzazione dei servizi d'interesse collettivo, la loro razionale distribuzione e ubicazione, ove necessario, anche fuori dalle mura castellane, e ugualmente delle reti fognanti, idriche, elettriche e telefoniche e di ogni altra opera o servizio occorrenti per l'attuazione del cennato piano di ricostruzione e restauro del centro storico, così come previsto nelle relative norme, sono effettuati a totale carico dello Stato ».

Alla lettera *h*) dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le seguenti parole: « ubicati fuori dal centro storico ».

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, è abrogato.

ART. 5.

Per la ricostruzione, riparazione e restauro degli immobili di proprietà privata, ubicati nel centro storico, da realizzarsi a totale carico dello Stato secondo il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, e modificato dalla presente legge, la Regione Lazio provvede alla compilazione dei preventivi di spesa e dei progetti ed opera per la loro realizzazione senza il consenso dei singoli proprietari.

ART. 6.

In deroga alle disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, i lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato e quelli ammessi a contributo, previsti nel decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, e nella presente legge, possono essere immediatamente iniziati, non appena approvate le perizie relative da parte del provveditorato regionale alle opere pubbliche o dell'ufficio del genio civile, anche

in pendenza della emanazione e registrazione dei decreti di concessione dei contributi.

La stessa deroga si applica per la corresponsione delle anticipazioni disposte al sesto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, sostituito dalla legge di conversione 26 maggio 1971, n. 288.

ART. 7.

Il quinto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, va interpretato nel senso che le domande intese ad ottenere i benefici previsti nell'articolo cui il comma si riferisce, hanno ugualmente corso e validità anche se le date di presentazione delle domande e delle perizie a corredo non sono contestuali.

Il termine fissato dall'articolo 40-*quater* della legge 2 dicembre 1972, n. 730, è prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1973 per quanto concerne le domande di contributo; le perizie dei lavori da eseguire, i computi metrici e tutte le altre documentazioni a corredo possono essere presentate entro il 30 giugno 1974.

ART. 8.

All'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di più proprietari dello stesso stabile o di ciascuna unità immobiliare, la sostituzione di cui al primo comma si effettua anche se la richiesta è avanzata dai proprietari di almeno un terzo degli alloggi compresi nello stabile o da almeno un terzo dei proprietari di ciascuna unità immobiliare a proprietà indivisa o divisa che sia. In questi casi si adotteranno le procedure di notifica di cui al terzo comma del successivo articolo 16 ».

ART. 9.

All'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è aggiunto il seguente comma:

« Per il finanziamento della progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ubicate fuori del piano di ricostruzione del centro storico, i cui proprietari abbiano fatto la richiesta sostitutiva e cessione dei diritti di cui

ai commi precedenti, le somme eccedenti i contributi previsti all'articolo 6, sono anticipate dallo Stato e saranno rimborsate dai proprietari beneficiari in dieci rate annuali posticipate uguali. Il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori, da iscriversi d'ufficio a cura dell'amministrazione finanziaria ».

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dai seguenti:

« I proprietari degli alloggi da demolire completamente per l'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico, previsto all'articolo 5, hanno facoltà di chiedere, entro il 31 dicembre 1973, in luogo dell'indennizzo di espropriazione, l'assegnazione gratuita di altra area compresa nel piano di zona di cui all'articolo 9; la quale area, tenuto conto dei criteri di lottizzazione, volumetrie, altezze, distanze di rispetto, sia proporzionalmente tale da permettere la ricostruzione di un alloggio, o di un complesso di alloggi se trattasi di fabbricati con pluralità di appartamenti, dello stesso volume di quello demolito o di maggior volume se questo si rende necessario in attuazione delle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti. Gli optanti per l'assegnazione della area in luogo dell'indennizzo, hanno diritto ai contributi per la ricostruzione nella misura pari alla spesa che lo Stato avrebbe incontrato ricostruendo l'immobile a suo totale carico.

L'indennizzo o l'assegnazione dell'area di cui al comma precedente, devono essere effettuati entro sei mesi dalla domanda ».

ART. 11.

All'articolo 8 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunti i seguenti commi:

« In caso di demolizione parziale dei fabbricati, l'indennità di espropriazione è corrisposta in misura pari al minor valore che per effetto della demolizione stessa viene ad avere l'intera unità immobiliare.

Quando per effetto della demolizione parziale di un alloggio, questi non risultasse più sufficiente alla famiglia che l'occupava prima

del 6 febbraio 1971, è fatto obbligo di procedere all'esproprio totale dell'alloggio e consegnarne la parte residua, opportunamente restaurata e consolidata, al comune.

Nei casi contemplati nei due precedenti commi agli espropriandi sono estese le facilitazioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo ».

ART. 12.

Per la realizzazione del piano di ricostruzione e restauro previsto al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, modificato dall'articolo 3 della presente legge, la Regione Lazio può ulteriormente avvalersi della collaborazione degli esperti esterni che hanno partecipato alla redazione del piano stesso e di altri tecnici, mediante conferimento di incarichi che non possono, comunque, superare complessivamente la durata di tre anni, con le stesse modalità di cui al secondo comma dell'articolo 13 del precitato decreto-legge.

L'utilizzazione degli esperti di cui al presente articolo è estesa alla redazione di studi particolari afferenti la ricostruzione ed il restauro dei centri terremotati del Viterbese nonché per ogni consulenza d'intervento di ordine funzionale, architettonico o restaurativo. In tali circostanze i predetti esperti svolgono il loro incarico a disposizione dell'ufficio del genio civile di Viterbo.

Per il finanziamento derivante dalla applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 90 milioni in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975.

ART. 13.

Per l'assolvimento dei compiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e della presente legge, la Giunta regionale del Lazio, può assumere personale a contratto privato, da assegnare all'ufficio del genio civile di Viterbo. Il trattamento economico di tale personale sarà determinato con decreto del presidente della Giunta della Regione Lazio per una spesa annua complessiva non superiore a lire cento milioni.

L'assunzione del personale di cui al presente articolo non può essere disposta per un

periodo superiore a tre anni; l'assunzione non comporta alcun diritto ad un rapporto di lavoro continuativo.

Nelle assunzioni di cui ai commi precedenti, compatibilmente ai titoli professionali e culturali richiesti, sono preferiti coloro che alla data del 6 febbraio 1971 risultarono residenti in Tuscania, Arlena di Castro e negli altri comuni del Viterbese colpiti dal sisma.

A favore del personale dipendente dell'amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso l'ufficio del genio civile di Viterbo, è autorizzato il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Per il finanziamento derivante dalla applicazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni in ragione di lire cento milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975.

ART. 14.

Il finanziamento disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 1° aprile 1971, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288 è ulteriormente integrato con lire diecimila milioni da iscriversi, in ragione di lire cinquemila milioni per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975, a favore della Regione Lazio.

ART. 15.

Lo stanziamento per gli interventi di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è integrato con l'autorizzazione alla spesa di lire mille milioni a favore della Regione Lazio, da iscriversi nella previsione di spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1973 e 500 milioni per l'esercizio 1974.

L'utilizzazione di tali fondi è disposta a favore dei comuni del Viterbese colpiti dal sisma del 6 febbraio 1971.

Per il comune di Tuscania i fondi di cui al presente articolo sono utilizzati indipendentemente dalla avvenuta approvazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288.

ART. 16.

La dizione: « consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione », contenuta nell'articolo 19 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 1971, n. 288, è sostituita dalla seguente: « consentire l'assegnazione degli alloggi anche a terremotati non soggetti a contribuzione ».

ART. 17.

La sospensione disposta all'articolo 25, secondo comma, primo capoverso, del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è trasformata in esonero per tutte le rate riferentisi all'anno 1971. Le rate corrisposte saranno rimborsate a domanda.

L'esonero disposto all'articolo 25, secondo comma, secondo capoverso, del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è esteso alle rate riferentisi a tutto il 1971. Le rate corrisposte saranno rimborsate a domanda.

L'onere derivante dalla applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 200 milioni. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

ART. 18.

Lo stanziamento previsto all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è integrato con l'ulteriore importo di lire 200 milioni a favore della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1973.

Il contributo disposto allo stesso articolo 26 e con le stesse modalità ivi previste, è corrisposto anche a favore delle imprese agricole, singole o collettive, dei comuni di Tuscania, Arlena di Castro e Tessennano, danneggiate dal sisma del febbraio 1971.

ART. 19.

Il contributo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è corrisposto a ciascuna impresa per

ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati, comunque mai superiore a due.

Il predetto contributo è corrisposto, oltre che alle imprese che abbiano riportato, a seguito dell'evento sismico, danni alle strutture murarie, alle attrezzature e alle scorte di magazzino, anche alle imprese costrette, in conseguenza del sinistro, a cessare o ridurre la attività produttiva o commerciale.

ART. 20.

I termini di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è prorogato a trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le imprese che risultassero non iscritte negli albi camerali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede agli opportuni accertamenti di fatto al fine di stabilire il diritto al contributo.

ART. 21.

Il periodo di ammortamento dei mutui concessi, o che verranno concessi, a norma dell'articolo 27 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modifiche, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, in deroga agli articoli 36 e 40-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 974, convertito, con modifiche, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è protratto a quindici anni.

ART. 22.

Il termine di cui all'articolo 27, ultimo comma, del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modifiche, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è prorogato al 31 dicembre 1973.

ART. 23.

Ai comuni di Tuscania e Arlena di Castro è concesso un ulteriore contributo integrativo per i rispettivi bilanci per gli anni 1973, 1974 e 1975, nella misura di lire 180 milioni, di cui 50 per ciascun anno a favore del comune di Tuscania e 10 per ciascun anno a favore del comune di Arlena di Castro.

ART. 24.

L'esenzione quinquennale, prevista all'articolo 29-bis del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, aggiunto dalla legge di conversione 26 maggio 1971, n. 288, è concessa per un decennio a partire dall'anno fiscale 1971 ed è estesa ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi e dipendenti aventi domicilio fiscale, alla data del 6 febbraio 1971, nei comuni di Tuscania o Arlena di Castro.

ART. 25.

L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista al terzo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è estesa agli acquisti di merci e prodotti necessari al ripristino delle scorte distrutte. L'esenzione si applica altresì alle addizionali alla predetta imposta.

Dal 1° gennaio 1973, l'esenzione dall'IGE prevista al terzo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, ed ampliata dal comma precedente, è applicata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di merci e di prodotti comunque effettuati da cittadini di Tuscania e Arlena di Castro fino al completamento della ricostruzione.

ART. 26.

Anche in deroga a quanto previsto al quinto comma, ultimo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, l'imposta generale sull'entrata e relative addizionali, pagata sulle merci e sui materiali di scorta restituite ai fornitori dalle imprese artigiane, industriali e commerciali danneggiate dal terremoto, deve essere restituita, senza alcuna decurtazione, ai contribuenti che l'hanno versata.

ART. 27.

Il certificato di residenza e la dichiarazione prevista all'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono rilasciati, per i cittadini dei rispettivi comuni, dai sindaci dei comuni ammessi alle provvidenze del soprarichiamato decreto-legge e della legge di conversione.

ART. 28.

Per gli immobili ricostruiti a totale carico dello Stato a norma dell'articolo 4 della presente legge e per quelli ammessi alla concessione dei contributi o al pagamento delle indennità di esproprio di cui agli articoli 4, lettera h) e 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, il danneggiato o l'espropriando in luogo degli atti dimostrativi della proprietà può produrre, all'atto della consegna dell'immobile ricostruito a corredo della domanda, una dichiarazione giurata resa al segretario comunale o al notaio o al pretore, dall'interessato e da quattro cittadini del comune nel quale è sito o era sito l'immobile.

Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i contributi o le indennità richiamate al presente articolo e le persone che vantino diritti sull'immobile riparato, ricostruito o espropriato.

Copia conforme della dichiarazione giurata deve essere affissa, per almeno dieci giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune a cui l'atto si riferisce. Il segretario comunale attesta, in calce al documento, della avvenuta pubblicazione.

ART. 29.

In deroga alle norme di cui all'articolo 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sostituito dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043, e poi modificato dall'articolo 3 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, i danneggiati ammessi al contributo di cui agli articoli 4, lettera h) e 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 1971, n. 288, che abbiano prodotto, in luogo degli atti dimostrativi della proprietà la dichiarazione di cui all'articolo precedente, possono ottenere la voltura catastale dell'immobile ricostruito o restaurato a loro nome presentando copia, in carta semplice, della dichiarazione stessa, in esenzione di ammende, diritti o tasse arretrate.

L'ufficio tecnico erariale fa constatare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

ART. 30.

Il fondo costituito con l'articolo 37-ter del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, aggiunto

dalla legge di conversione 26 maggio 1971, n. 288, oltreché all'avvio provvede anche allo sviluppo delle attività economiche, ivi comprese quelle commerciali e turistiche-alberghiere e artigiane.

ART. 31.

La dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971, stabilita dalla legge 20 dicembre 1971, n. 1155 e disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1972, n. 152, è estesa ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974 e 1975.

Per l'organizzazione del servizio civile predetto è costituito un fondo di lire cento milioni a favore delle amministrazioni comunali di Tuscania e Arlena di Castro, rispettivamente di lire ottanta milioni per l'una e venti milioni per l'altra, che lo gestiranno nel bilancio comunale con contabilità separata.

All'onere relativo al fondo si provvede mediante riduzione di pari importo della somma iscritta allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1973 dei capitoli elencati all'articolo 32 della presente legge.

ART. 32.

All'onere di lire 12.070 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 per l'importo di lire 1.090 milioni; alla riduzione di lire 100 milioni delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1973, rispettivamente di lire 25 milioni al capitolo 1517; lire 25 milioni al capitolo 1521; lire 25 milioni al capitolo 2702 e lire 25 milioni al capitolo 2704.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La restante somma di lire 10.880 milioni sarà iscritta nelle previsioni dei bilanci 1974 e 1975 rispettivamente per lire 5.690 milioni per l'esercizio 1974 e lire 5.190 milioni per l'anno 1975.